

Roma, 6 aprile 2017

**Preg.<sup>mo</sup> Cons. Paolo CARPENTIERI**  
**Capo Ufficio Legislativo**  
*ufficiolegislativo@beniculturali.it*

**e, p.c. Preg.<sup>mo</sup> Avv. Francesco ALBISINNI**  
*francescogiovanni.albisinni@beniculturali.it*

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo**  
**Via del Collegio Romano, 27**  
**00186 ROMA**

**OGGETTO: Schema di Decreto Ministeriale recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Confartigianato Restauro intende porre alla Vostra cortese attenzione alcune osservazioni riguardanti lo Schema di Decreto Ministeriale in oggetto, nell’ottica della salvaguardia delle imprese artigiane nel settore del restauro di beni culturali.

Nel dettaglio si evidenzia la necessità di modificare il testo nei seguenti articoli.

**Art. 3 - comma 2**

Si suggerisce la modifica del comma di seguito articolata:

*“2. Ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, i lavori di cui all’art.1 comma 2 del presente decreto nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel Titolo II. E’ opportuno inserire nella prima riga il riferimento a tutte le tipologie di lavori di cui all’Art. 1 comma 2 dello schema di decreto.”*

### **Art. 7 - comma 2**

La condizione introdotta non appare in linea con la previsione di cui all'Art. 146 comma 2 del Codice degli Appalti, che prevede un impiego illimitato dei Certificati esecuzione Lavori e non può essere condivisa.

Appare peraltro difficilmente dimostrabile il rispetto del “*principio di continuità nell'esecuzione dei lavori*” che, introducendo un concetto del tutto nuovo e dai confini indefiniti, nel dare adito ad incertezze potrebbe aumentare il contenzioso.

Suggeriamo pertanto l'integrale eliminazione del comma 2.

### **Art. 7 - comma 4**

Non condividiamo il regime di premialità previsto per le imprese che si avvalgono nella progettazione e nell'esecuzione di personale in possesso dei titoli rilasciati dalle scuole di cui al Decreto del Ministro dell'Università e ricerca del 31.1.2006.

Suggeriamo pertanto l'integrale eliminazione del comma 4.

### **Art. 8 - comma 6**

Per le imprese fino a 5 cinque unità di personale in organico non vi è evidenza dei requisiti richiesti per dimostrare l'adeguata idoneità organizzativa ai fini dell'ottenimento della categoria OG2

### **Art. 8 - comma 8**

In sintonia con l'azione che stiamo conducendo sul piano contrattuale proponiamo una diversa formulazione della norma - in linea con le più recenti norme di legge - e che apre alla possibilità che l'impresa scelga tra una pluralità di contratti collettivi esistenti, senza individuarne uno in particolare. Pertanto si suggerisce di modificare il comma 8 con la seguente formulazione:

*“Costituisce requisito di idoneità organizzativa per le imprese di cui al comma 5 l'applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”*

### **Art. 9 - comma 2**

Non è chiaro il motivo per cui solo chi possiede le categorie SOA OS2A, OS2B e OS25 deve dimostrare la propria capacità economica e finanziaria anche mediante referenze bancarie, a differenza dei possessori di altre categorie di attestazioni SOA. Peraltro, la norma così formulata (“*In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS2A, OS2B e OS25*”) porterebbe al paradosso che una impresa in possesso di attestazione SOA non solo nelle categorie elencate, ma anche in altre categorie di attestazione (per esempio impresa in possesso di attestazione in OG2 e in OS2A) non necessiterebbe di referenze bancarie, con evidente ingiustificata disparità di trattamento.

### **Art. 12 - comma 1**

E' opportuno ripetere il riferimento a tutte le tipologie di lavori di cui all'Art. 1 comma 2.

### **Art. 12 - comma 1 - lettera a)**

Si propone di eliminare l'ultima frase *“o in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a) del presente decreto”* e sostituirla con la frase:

*“o in alternativa, avere in organico un Restauratore qualificato in possesso dei requisiti di cui al D.M. 86/2009”.*

### **Art. 12 - comma 1 - lettera c)**

Si propone di aggiungere al termine della frase

*“di cui ai codici ATECO delle attività previste dall'Art. 1 comma 2”.*

### **Art. 12 - comma 2**

La norma appare un inutile appesantimento burocratico. Pur convenendo sulla necessità che i certificati esecuzione lavori debbano essere accompagnati dalla certificazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta, si ritiene non necessaria la presentazione della certificazione in fase di offerte o di domanda di partecipazione. Si suggerisce a tal fine la modifica seguente:

*2. “I requisiti di cui al comma 1, devono essere accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti e sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.”*

### **Art. 13 (Direttore tecnico)**

Considerando che non tutti gli architetti sono iscritti agli albi, la modifica normativa potrebbe essere un ulteriore aggravio per quei soggetti che, magari in quanto dipendenti di azienda, hanno deciso di non iscriversi all'albo professionale di riferimento. Pertanto in relazione al comma 3 lettera a) si propone di mantenere il previgente regime e riformulare il testo come segue:

*“La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti in possesso di laurea magistrale in Architettura oppure in conservazione dei beni culturali. Fino all'adozione delle linee guida da parte dell'ANAC previste dall'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, resta fermo quanto disposto dall'articolo 357, comma 23, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”*

Non è condivisibile la distinzione proposta nell'art. 13 dal comma 3 lettera b) e dal comma 5 tra restauratori di cui all'art. 29 del D.Lgs. 42/2004 e restauratori di cui all'art. 182 del medesimo decreto. Si ricorda che il profilo unico di restauratore non rileva differenze relativamente alla direzione tecnica. Il fatto che il comma 4 del medesimo articolo preveda per i Restauratori ex art. 29 un requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali differenziandosi dal comma 5 che invece prevede per i Restauratori ex art. 182 il requisito di aver svolto almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica sottolinea ancora la volontà, non condivisa dalla scrivente, di distinguere i due soggetti creando una discriminante che, se definitivamente sancita, può mettere in crisi il profilo unico di cui sopra.

A tal proposito è opportuno ricordare che il D. Lgs 50/2016, richiamato in premessa nello schema di Decreto oggetto della presente nota, non fa distinzione tra le due figure. Infatti l'art 146, comma 4 del Decreto sancisce che *“Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19”*.

Analogamente, anche l'art. 147 comma 6 prevede che *“La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento”*.

In termini di proposta la scrivente Associazione ritiene essenziale che venga modificato il testo proposto proponendo che vengano eliminati i commi 4 e 5 dell'articolo 13 e venga modificato il comma 3 lett. b) con il seguente testo:

*“relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento al settore di competenza richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'art. 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali”*

### **Art. 16**

Pare opportuno che lo schema di Decreto Ministeriale sia dotato di un allegato contenente un modello di *Scheda tecnica* al fine di evitare una non corretta applicazione uniforme delle norme, anche alla luce del fatto che tale scheda *“descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi...”*

### **Art. 28 (Entrata in vigore)**

E' poco chiara la ratio della norma che, nell'introdurre il periodo transitorio, fa riferimento ad *“ulteriori requisiti di qualificazione presentati “*. Questa previsione preoccupa non poco in quanto potrebbe introdurre ulteriori soggetti diversi da quelli qualificati ex art. 29 ed ex art. 182 con indiscutibili negative ripercussioni per la categoria.

Si propone, quindi, la sostituzione dell'art. dell'art. 28 comma 5 con il seguente testo:

*“Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti che abbiano partecipato e non siano stati esclusi dalla procedura di selezione indetta con Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22.06.2015 e dimostrino, altresì, dalla documentazione presentata, un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali e delle superfici decorate dei beni architettonici possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l' idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei predetti soggetti sulla base di documentazione comprovante un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali e delle superfici decorate”.*

La predetta modifica dell'ultimo comma dell'art. 28 si rende necessaria al fine di delineare più correttamente che anche coloro che non hanno ancora acquisito la qualifica di restauratore dei beni culturali, ma si siano sottoposti alla procedura di selezione sopraccitata possono, previa verifica da parte delle stazioni uniche appaltanti di un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali, essere ritenuti idonei allo svolgimento dei predetti lavori.

Con la speranza che le osservazioni proposte trovino il positivo accoglimento da parte Vostra e disponibili ad un incontro per tutti i chiarimenti dal caso, porgiamo cordiali saluti.

Confartigianato Restauro

Il Presidente

Vincenzo Basiglio  
